

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'associazione culturale "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA", una libera associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III , art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 - L'associazione "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA" persegue lo scopo di diffondere la cultura del giornalismo e parallelamente di onorare la memoria dello storico e compianto inviato di guerra e docente di giornalismo Mimmo Cándito.

Attività primaria sarà pertanto l'organizzazione e la gestione di un premio annuale a lui intitolato da conferirsi a giornalisti che si siano particolarmente distinti, per capacità professionale e valori umani, nell'esercizio della vocazione.

L'associazione potrà altresì svolgere le attività connesse e conseguenti, nonché promuovere in ogni modo il valore del giornalismo informativo nei temi che furono cari a Mimmo Cándito, quali l'indipendenza e la professionalità del reporter.

Art. 3 - L'associazione "PREMIO MIMMO CÀNDITO PER UN GIORNALISMO A TESTA ALTA" si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci, che non sono divisi per categorie, si impegnano a versare una quota associativa e/o a supportare con la propria attività l'organo amministrativo e gli scopi dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Comitato di Presidenza, su domanda scritta del richiedente sostenuta da almeno tre soci.

La domanda può anche essere inoltrata mediante posta elettronica.

Art. 5 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti e possono essere esclusi, su decisione dell'organo amministrativo, qualora la loro condotta renda la loro permanenza incompatibile con la reputazione dell'associazione o determini un obiettivo conflitto con la stessa.

Art. 6 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'organo amministrativo e ratificate dall'assemblea nella prima riunione successiva.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario Generale deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, d'intesa con il Presidente e il o i Vice Presidenti.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8 - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il o i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Collegio dei revisori.

Art. 9 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o da almeno un quarto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La partecipazione all'assemblea può svolgersi a mezzo di videoconferenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega da un altro socio. Non sussiste limite di deleghe che un rappresentante può ricevere.

Art. 10 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- revocare il Presidente;
- ratificare la nomina del o dei Vice Presidenti e del Segretario Generale nominati dal Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11 - Il Presidente:

- dura in carica tre anni;
 - ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - nomina con propria scelta il o i Vice Presidenti e il Segretario Generale;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci,
- con poteri disgiunti e condivisi per gli atti di ordinaria amministrazione con il o i Vice Presidenti e il Segretario Generale:

- sottoscrive tutti gli atti di gestione compiuti dall'associazione;
- può operare attivamente e passivamente sui conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Il Presidente e il o i Vice Presidenti, deliberando a maggioranza, provvedono alla redazione del regolamento del premio e alla nomina dei membri della giuria che lo assegna.

Art. 12 - La carica di Vice Presidente viene assunta da uno o più soci, fino a un massimo di quattro, nominati dal Presidente e successivamente ratificati dell'assemblea dei soci.

Per i poteri dei Vice Presidenti si rinvia all'articolo precedente.

Art. 13 – La carica di Segretario Generale viene assunta da un socio nominato dal Presidente, con successiva ratifica dell'assemblea dei soci;

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'attività ordinaria.

Il Segretario Generale:

- redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci.

Art. 14 - Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci al di fuori dei suoi componenti. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 15 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 16 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Art. 18 - La decisione di scioglimento dell'associazione, ovvero qualunque decisione che comporti una modifica dello statuto sociale, deve essere presa dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia.

In originale firmato da:

MARINELLA VENEGONI

SUSANNA BRACCIA

GIAN GIACOMO MIGONE

FABRIZIO ASSANDRI

Notaio REMO BASSETTI

